



COMUNE di  
**SAN COLOMBANO AL LAMBRO**  
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)  
Provincia di MILANO



Ordinanza n° 34 / 2010

**Disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento e svago**

**IL SINDACO**

Premesso che in data 18 giugno 2009 è stata emessa l'ordinanza sindacale n° 52/2009 del 18 giugno 2009, notificata a tutti gli operatori di San Colombano al Lambro, redatta ai sensi della Legge Regionale n° 30 del 24 dicembre 2003 (*Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*);

Che, a seguito di motivate richieste degli operatori locali si ritiene necessario provvedere alla modifica della suddetta ordinanza n° 52/2009, tenendo conto che le attività di somministrazione di alimenti e bevande rientrano fra i servizi complementari di interesse turistico e costituiscono un importante supporto per la realizzazione e il successo delle iniziative di animazione;

Tenuto conto altresì della necessità di articolare l'offerta mantenendo un giusto equilibrio fra le esigenze dei consumatori, degli esercenti e dei loro dipendenti e la tutela degli interessi dei cittadini nelle aree interessate;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 78 comma 3 lett. c) della Legge Regionale n° 2 febbraio 2010 n. 6, nella seduta del 29 aprile 2010;

Visto l'art. 50 comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

Visti gli artt. 13 e 14 della D.G.R. n° VIII/6495 del 28 gennaio 2008;

Vista la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n.6 "*Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere*";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 6 maggio 2010, esecutiva ai sensi di Legge;

**ORDINA**

**Art.1**

**Fascia di apertura giornaliera**

I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura giornaliero entro le fasce orarie indicate nella seguente tabella, con riferimento alle denominazioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° VII/17526 del 17 maggio 2004 :

<b>Denominazione</b>	<b>Orario di apertura</b> (si intende che l'apertura non può avvenire prima dell'orario indicato)	<b>Orario di chiusura</b> (si intende che la chiusura non può avvenire oltre l'orario indicato)
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo	Dalle ore 05,00	Alle ore 2,00 del giorno successivo
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;	Dalle ore 05,00	Alle ore 2,00 del giorno successivo
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo	Dalle ore 05,00	Alle ore 2,00 del giorno successivo
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";	Dalle ore 05,00	Alle ore 2,00 del giorno successivo
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;	Dalle ore 05,00	Alle ore 2,00 del giorno successivo
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;	Dalle ore 05,00	Alle ore 2,00 del giorno successivo
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;	Dalle ore 05,00	Alle ore 2,00 del giorno successivo
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;	Dalle ore 05,00	Alle ore 2,00 del giorno successivo
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti	Dalle ore 07,00	Alle ore 2,00 del giorno successivo

e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;		
j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;	Dalle ore 07,00	Alle ore 3,00 del giorno successivo

## Art. 2 Vincoli e facoltà

Fermi restando i limiti massimi di cui all'art. 1 ogni esercizio deve sempre garantire, nell'ambito della rispettiva fascia di appartenenza:

- a) l'apertura minima obbligatoria di almeno sei ore al giorno, anche non continuative, fatte salve le giornate di eventuale chiusura settimanale facoltativa;
- b) la chiusura notturna di almeno quattro ore consecutive.

L'apertura e la chiusura non possono avvenire prima e dopo, rispettivamente i limiti massimi indicati nella tabella di cui all'art. 1 salvo eventuali deroghe.

Ferma restando l'apertura minima obbligatoria di cui al comma 1, l'esercente può, senza ulteriore comunicazione, posticipare l'apertura e anticipare la chiusura fino ad un massimo di un'ora, rispetto all'orario adottato.

Per particolari esigenze di servizio al cittadino il Comune potrà autorizzare specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino per le attività di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g, ed h) di cui al 6, d.g.r. 6495/2008, garantendo comunque una chiusura notturna dell'attività di almeno 4 ore consecutive.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L'orario può essere differenziato per giorni della settimana e/o per periodi dell'anno ( di durata non inferiore a trenta giorni ), fatti salvi i limiti di cui sopra.

L'accesso del pubblico è consentito fino e non oltre l'orario di chiusura, quando deve cessare ogni attività di somministrazione e si deve procedere allo sgombero dei locali.

Gli esercenti, al fine di rispettare l'orario di chiusura, avranno pertanto cura di non accettare nuovi avventori.

Limitatamente agli esercizi indicati alla voce l) della tabella di cui all'art. 1 ( discoteche, sale da ballo, locali notturni ), e al solo fine di consentire l'agevolazione e sicura evacuazione del pubblico, è concesso di completare la relativa operazione entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura prescelto, fermo restando l'obbligo di cessare ogni attività di intrattenimento e di somministrazione, e di non servire altre consumazioni, dopo l'ora di chiusura stabilita

L'orario scelto dall'esercente e comunicato al Comune, con le modalità di cui al successivo art. 12, diviene obbligatorio e vincolante per l'accesso ai locali da parte dei clienti.

### **Art. 3 Deroghe**

Agli esercenti l'attività di cui alla presente ordinanza è consentito di protrarre l'orario di chiusura, senza necessità di apposita autorizzazione, nelle seguenti ricorrenze ed entro i limiti rispettivamente indicati:

1. sino alle ore 4.00 la vigilia di Natale
2. sino alle ore 3.00 nel giorno 31 Ottobre, Festa di Halloween
3. sino alle ore 6.00 nel mattino successivo, nell'ultimo giorno dell'anno
4. sino alle ore 4.00 del mattino successivo, al Sabato di Carnevale

E' facoltà del Comune, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico, programmate dalla stessa amministrazione comunale o da terzi, o di avvenimenti o ricorrenze, che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza, che possono riguardare sia l'intero territorio comunale, che singole zone, piazze o vie.

Analoghe deroghe possono essere concesse su richiesta, anche cumulativa, di gruppi di esercenti, comitati di via o associazioni di categoria, per iniziative organizzate allo scopo di rivitalizzare aree o quartieri urbani determinati.

Per i grandi eventi, in grado di mobilitare molte migliaia di persone ovvero per manifestazioni e iniziative di particolare interesse per la comunità può essere autorizzata, previo provvedimento dell'organo competente, la sospensione di ogni vincolo di orario.

Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l'esercente è libero di avvalersene o meno.

Al singolo esercente l'attività di somministrazione (con esclusione delle attività di intrattenimento di cui all'art. 1 lett. l) potranno essere concesse deroghe all'orario stabilito all'art. 1) della presente ordinanza, su richiesta scritta e motivata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio.

La deroga potrà essere concessa esclusivamente per i giorni di venerdì e sabato, nella misura massima di un'ora rispetto all'orario previsto e per il periodo di tre mesi, eventualmente rinnovabile da parte dell'Amministrazione Comunale.

Al fine di garantire il riposo dei cittadini, l'eventuale deroga concessa riguarderà soltanto gli spazi interni dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande: il titolare dovrà fare in modo che gli spazi esterni non siano utilizzati dagli avventori.

Le deroghe di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 6 potranno essere concesse previo parere della Commissione Comunale Pubblici Esercizi.

### **Art.4 Tutela della quiete dei cittadini e delle vivibilità delle aree urbane**

A partire dalle ore 24, ogni rumore prodotto, relativo all'attività, dovrà rientrare nei limiti delle previsioni di impatto acustico relative alla specifica attività.

## **Art. 5** **Chiusura settimanale**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di chiusura settimanale

I titolari hanno comunque la facoltà di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di riposo settimanale, dandone preventiva comunicazione al Comune,

I titolare degli esercizi che abbiano scelto di effettuare la chiusura settimanale possono modificare il/i giorno /i in qualunque momento, previa comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.

E' data facoltà ai gestori di cui al comma precedente, che hanno optato per la chiusura settimanale, di derogarvi ogniqualvolta lo ritengono, dandone avviso al pubblico.

## **Art. 6** **Esercizi a carattere misto**

Gli esercizi a carattere misto, che, congiuntamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgono altre attività commerciali o di servizio, osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, fatti salvi i limiti massimi fissati per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, dalla presente ordinanza.

Salvo che sia diversamente previsto dalla legge, si considera prevalente l'attività che occupa la superficie maggiore, senza tener conto di magazzini, depositi, servizi ed altri locali accessori.

## **Art. 7** **Apparecchi da gioco e attività di allietamento**

Fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente in materia e del diritto alla quiete dei cittadini, l'uso degli apparecchi da gioco ( video-giochi, biliardini, flipper, ecc. ) e di quelli per la diffusione sonora e di immagini ( televisione,radio,mangianastri,juke-box ) è consentito durante gli orari di apertura degli esercizi, a condizione che non sia arrecato disturbo alla quiete pubblica e che siano comunque rispettati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

L'uso di apparecchi da gioco, sia nelle sale giochi che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non è consentito ai minori di anni 18, prima delle ore 10,00 del mattino. L'orario massimo di chiusura delle sale giochi è previsto alle ore 23,00.

## **Art. 8** **Turni di apertura obbligatoria e programmazione delle ferie estive**

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, anche nel periodo estivo, approva annualmente, entro il mese di giugno, sentito il parere della commissione comunale di cui all'art. 78 comma 3 lett. c della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6, un programma di apertura per turno degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale scopo, entro il 30 aprile di ogni anno, ogni esercente deve presentare al Comune la comunicazione relativa all'eventuale periodo di chiusura estiva per ferie, che intende attuare.

La mancata comunicazione equivale a rinuncia alle ferie e l'esercizio viene pertanto considerato come aperto, nella relativa programmazione.

Qualora si determini una situazione di grave carenza di servizio, il Sindaco, può stabilire fasce obbligatorie di apertura, anche in altri periodi dell'anno, per singole zone del territorio e/o in relazione a specifiche tipologie di esercizio.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

### **Art. 9 Attività temporanee**

Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande organizzate nell'ambito di feste, fiere ed altre manifestazioni occasionali osservano, in mancanza di altre disposizioni, l'orario dell'iniziativa principale cui sono abbinate, e, comunque, non possono terminare oltre l'orario di conclusione della stessa.

Il Comune, su richiesta dell'organizzazione o dell'esercente, o per motivi di pubblico interesse, e tenuto conto delle caratteristiche della singola manifestazione, può stabilire un orario diverso, da indicare nel relativo atto abilitativo.

### **Art.10 Circoli privati**

I Circoli privati in cui si effettuano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento musicale, compresi quelli autorizzati ai sensi del D.P.R. 232/2001, anche se riservati esclusivamente ai soci, determinano liberamente l'orario di apertura giornaliera, entro i seguenti limiti massimi, e previa comunicazione al Comune dell'orario prescelto:

- dalle 05.00 alle 02.00

Gli esercizi di cui al comma 1 non sono tenuti all'osservanza della chiusura domenicale o in altro giorno della settimana.

### **Art.11 Pubblicità degli orari**

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle altre attività soggette alla presente ordinanza devono comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività e, di norma, contestualmente alla presentazione della relativa domanda o denuncia, l'orario scelto, nell'ambito della fascia di appartenenza anche diversificato per giorni della settimana e/o periodi dell'anno e le eventuali giornate di chiusura settimanale facoltativa.

La comunicazione è presentata in carta semplice: il servizio competente, verificata la conformità alla presente ordinanza, restituisce una copia con il timbro di ricevuta all'esercente, che è tenuto a conservarla unitamente all'autorizzazione di esercizio, per eventuali controlli.

Le comunicazioni che non rispettano i limiti temporali indicati nella presente ordinanza sono nulle e non producono alcuna efficacia.

La comunicazione deve essere presentata sia in caso di nuova apertura, che di subingresso o di trasferimento in altra sede.

In caso di cambio gestione, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, continua ad applicarsi l'orario prescelto e comunicato al Comune dal precedente titolare.

I titolari sono tenuti a comunicare anticipatamente al Comune, ogni eventuale modifica, non occasionale, dell'orario prescelto.

In tutti gli esercizi deve essere esposto un apposito cartello, in modo visibile sia all'interno che all'esterno del locale, a anche a locale chiuso, in cui siano indicati:

- l'orario giornaliero di apertura e chiusura
- l'eventuale chiusura settimanale facoltativa.

### **Art.12 Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono puniti con le sanzioni previste dalla legge o, in mancanza di queste, con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 con applicazione della procedura prevista dalla legge 689/81.

### **Art.13 Entrata in vigore**

La presente ordinanza sostituisce integralmente la precedente ordinanza n° 52/2009 del 18 giugno 2009 che risulta contestualmente abrogata. La stessa entra in vigore il giorno successivo a quello di inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi, pubblicata sul sito internet comunale, notificata a tutti i titolari di esercizi pubblici e trasmessa in copia agli organi preposti ai relativi controlli e alle associazioni di categoria interessate

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, 13 maggio 2010

**Il SINDACO**  
**Rag. Gian Luigi Panigada**